

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1422

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RAVAGLIA

Istituzione in Ravenna di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna

Presentata il 29 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'istituzione dei tribunali amministrativi regionali ha costituito un passo importante nel processo di democratizzazione dello Stato e ha consentito a numerosi cittadini di ottenere una rapida giustizia rispetto ad atti non legittimi della pubblica amministrazione.

Purtroppo, il numero sempre crescente di ricorsi e la difficoltà ad ottenere una rapida decisione vanifica spesso l'esigenza di un atto di giustizia tempestivo e perpetua il permanere di situazioni illegittime a danno del cittadino o di precarietà nell'esistenza e nell'efficacia di importanti atti amministrativi.

Il carico di lavoro del tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna

fa sì che vi siano notevoli ritardi nell'emana-
zione delle sentenze e perciò viene resa
nulla la volontà del legislatore di una
rapida giustizia amministrativa.

Ciò determina spesso una diffusa sfiducia dei cittadini nella giustizia amministrativa e nell'equità dello Stato.

Uno strumento per modificare questa situazione è quello di istituire, come del resto prevede l'articolo 125 della Costituzione, sezioni dei tribunali amministrativi con sede diversa dal capoluogo della regione.

Nel caso dell'Emilia-Romagna un'altra sede non può che essere in una delle città più popolate di tale regione.

Con l'istituzione della sezione distaccata di Ravenna il tribunale amministra-

tivo dell'Emilia-Romagna renderà una giustizia più tempestiva e sarà più vicino ai cittadini.

Va considerato infatti che su sedicimila ricorsi pendenti presso il TAR di Bologna ben diecimila sono stati presentati da enti e cittadini delle province romagnole.

D'altro canto, la positiva esperienza delle sezioni distaccate in altre regioni italiane ha indotto a presentare al Parlamento la presente proposta di legge.

Si confida nella comprovata sensibilità della Camera dei deputati e pertanto si auspica che il provvedimento proposto possa essere rapidamente approvato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nella regione Emilia-Romagna è istituita una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale, con sede in Ravenna.

2. La circoscrizione della sezione distaccata del tribunale di cui al comma 1 comprende le province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.

ART. 2.

1. La data di inizio per il funzionamento della sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale in Ravenna comunque non successiva al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 3.

1. Alla sezione distaccata del tribunale amministrativo di cui all'articolo 1, nei limiti della propria competenza circoscrizionale, saranno attribuiti, nel termine di novanta giorni dall'entrata in funzione dello stesso organo giurisdizionale, i ricorsi non ancora decisi dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna.

ART. 4.

1. Il ruolo organico dei magistrati amministrativi di cui alla tabella A, allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, è aumentato complessivamente di cinque unità e precisamente di tre unità per i consiglieri di tribunale amministrativo regionale e di due unità per i primi referendari e per i referendari.

ART. 5.

1. Il ruolo organico del personale di segreteria e del personale ausiliario, in relazione alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, e nella legge 27 aprile 1982, n. 186, è aumentato di un posto, due posti e tre posti rispettivamente per la carriera direttiva (direttore di segreteria, VII livello), per quella di concetto (segretario di VI livello) e per quella di coadiutore (coadiutore, IV livello).

ART. 6.

1. Il funzionamento della sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale istituita in base alla presente legge è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, e della legge 27 aprile 1982, n. 186.

ART. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000.000.000 per l'anno 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2085 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo anno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.